

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BARI

SECONDA SEZIONE CIVILE

in funzione di Giudice Unico, nella persona del Dott. Filippo LABELLARTE, ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al N° 985 dell'anno 1998 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili

TRA

TANNOIA ANTONIO, elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Principe Amedeo, n. 93, presso e nello studio dell'avv. Domenico Romito, dal quale è rappresentato e difeso

ATTORE

E

"ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE ", S. P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari, alla Via Putignani n. 226, presso e nello studio dell'avv. Angelo Di Bari, dal quale è rappresentata e difesa

CONVENUTA

NONCHE'

"FEDERCONSUMATORI PUGLIA", in persona del legale rappresentante, Avv. Domenico Romito, elettivamente domiciliata in Bari, alla Via Principe Amedeo, n. 93, presso e nello studio dell'avv. Domenico Romito, dal quale è rappresentata e difesa

INTERVENTRICE

E

"MOVIMENTO FEDERATIVO DEMOCRATICO", in persona del legale rappresentante, Dr. Giovanni Moro, elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Principe Amedeo, n. 93, presso e nello studio dell'avv. Domenico Romito, dal quale è rappresentato e difeso

INTERVENTORE

All'udienza del 9/10/2001, sulle conclusioni dei Procuratori delle parti, di cui al relativo verbale, la causa è stata ritenuta per la decisione, all'esito della scadenza dei termini per il deposito delle comparse e repliche di cui all'art. 281 quinquies c.p.c., e dell'art. 135 del decreto legislativo 19/2/98, n. 51.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

con atto di citazione notificato il 7/2/98, TANNIOIA ANTONIO, conveniva davanti a questo Tribunale la "ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE", S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, ed esponeva:

- che, in data 1/9/97, esso attore aveva effettuato una prenotazione, accettata dall'ALITALIA, per il volo aereo di andata Bari - Milano del 3/9/97 e per quello di ritorno Milano - Bari del 6/9/97;
- che, esso attore non aveva utilizzato la prenotazione del viaggio di andata, perché recatosi a Milano con altri mezzi, confidando di poter fruire della prenotazione del volo di ritorno;
- che, invece, esso TANNOIA. solo all'aeroporto di Milano aveva appreso che la prenotazione del viaggio di ritorno era stata annullata, per mancata fruizione del volo di andata;
- che esso attore, costretto ad iscriversi nella "lista di attesa", solo per una favorevole circostanza, era riuscito a partire da Milano col volo delle ore 13.55 del 7/9/97;
- che l'ALITALIA, nell'annullare la prenotazione del volo di ritorno, aveva fatto riferimento al punto 7, art. VI ed al punto 8, art. VI, delle condizioni generali che regolano il trasporto aereo, secondo cui, se il passeggero non utilizza il posto prenotato ed omette di dare avviso al vettore, quest'ultimo può annullare - senza obbligo di avvisare il passeggero - la prenotazione dei voli di prosecuzione o di ritorno;
- che dette clausole contrattuali erano da considerare vessatorie e, quindi, inefficaci, ex art. 1469 bis c.c.;
- che, infatti, non era stata data ad esso attore adeguata informazione circa le conseguenze ed i disagi che l'applicazione di dette clausole avrebbero comportato per l'utente;
- che l'onere di riconferma della prenotazione del viaggio di ritorno non era soggetto a termini precisi, stante il rinvio generico, sul punto, ai "Regolamenti", dei quali esso attore non era stato reso edotto, con violazione dell'art. 1469

- quinqües, 3) c.c., secondo cui non può prevedersi l'adesione del consumatore a clausole che lo stesso non è stato posto in grado di conoscere;
- che le predette clausole violavano anche il disposto di cui al N. 11) dell'art. 1469 bis c.c., secondo cui si presume vessatoria la clausola che consente al solo professionista di modificare le caratteristiche del servizio da fornire senza giustificato motivo, non essendo tale l'apodittica presunzione che, se il cliente non utilizza il posto prenotato per il viaggio di andata, analoga rinuncia deve ritenersi sussistente per il viaggio di ritorno;
 - che le clausole predette erano anche violative del disposto di cui ai NN. 4), 14) , e 20) dell'art. 1469 bis c.c., che escludono la possibilità di inserire nel contratto clausole vincolanti per il solo consumatore ed - invece - non vincolanti per il professionista, al quale è riservata la facoltà di sottrarsi agli obblighi derivanti dalla clausola, mediante una manifestazione di volontà, ovvero clausole secondo le quali la vincolatività della clausola per il professionista è subordinata ad una condizione meramente potestativa, a favore del professionista, a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace per il consumatore;
 - che, nella specie, dalla lettura dell'art. VI delle condizioni generali di trasporto, si evinceva che il vettore, nell'ipotesi qui considerata, può, a suo piacimento, decidere di non, mantenere la prenotazione per il volo di ritorno, mentre il passeggero, se non provvede a confermare la prenotazione per il volo di ritorno, può vedersi cancellata la prenotazione;
 - che tale disciplina contrattuale determinava un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi del passeggero rispetto a quelli del vettore.

Ancora, il TANNIOA deduceva l'abusività di una serie di clausole contrattuali, in tema di: - biglietti; - accettazione passeggeri; - bagagli.

Tanto premesso, l'attore conveniva davanti a questo Tribunale l'ALITALIA, per sentire:

- accertare la vessatorietà delle condizioni generali di contratto predisposte dall'ALITALIA e, quindi, dichiarare le stesse inefficaci nei confronti di esso attore;
- in subordine, accertare la vessatorietà delle clausole indicate nell'atto di citazione e quindi, dichiarare le stesse inefficaci confronti di esso attore;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno, in favore di esso TANNOIA, danno attualmente indeterminato, ma da determinarsi in corso di causa, derivato ad esso attore dall'arbitraria cancellazione della prenotazione del volo di ritorno, il tutto con vittoria di spese di lite.

In data 12/2/98 (antecedentemente alla udienza di prima comparizione) spiegavano intervento volontario adesivo la "FEDERCONSUMATORI PUGLIA", e il "MOVIMENTO FEDERATIVO DEMOCRATICO", in persona dei rispettivi legali rappresentanti, i quali, aderendo alle domande spiegate dal TANNOIA, e richiamando espressamente il contenuto dell'atto di citazione, chiedevano l'accoglimento delle stesse, salvo quella risarcitoria, in relazione alla quale chiedevano il risarcimento dei danni a favore dell'intera categoria consumatori del servizio di trasporto ALITALIA, derivante dall'uso delle clausole vessatorie, e da liquidarsi in corso di causa a favore di essi interventori, il tutto col favore delle spese di lite.

Alla udienza di prima comparizione l'ALITALIA non si costituiva, ma si costituiva alla seconda udienza, con comparsa, con la quale resisteva alla domanda, eccependo:

- preliminarmente, l'incompetenza per valore del Tribunale, essendo competente il Pretore ovvero il Giudice di Pace;
- nel merito, l'infondatezza e, comunque, l'inammissibilità della domanda tendente alla declaratoria di inefficacia delle condizioni generali e/o clausole del contratto di trasporto.

Assumeva la convenuta:

- che il TANNIOIA, oltrechè impugnare la validità ed efficacia dell'art. VI, punto 8 delle Condizioni Generali in punto di cancellazione della prenotazione del volo di ritorno, aveva, altresì, impugnato tutte le previsioni delle condizioni generali e, segnatamente, quelle in tema di prenotazione, di biglietti, di accettazione dei passeggeri e di bagaglio, assumendone la vessatorietà e chiedendone la declaratoria di inefficacia ex art. 1469 bis C.c.;

- che, però, in relazione a tutti detti punti di domanda, non era applicabile la norma invocata, in quanto le condizioni generali erano state approvate dal Ministero dei Trasporti, ex art. 1679 c.c.;
- che, in ogni caso, l'attore era carente di interesse ad agire, in relazione a quei punti di domanda concernenti le clausole (quelle in tema di prenotazione, di biglietti, di accettazione dei passeggeri e di bagaglio), che nulla avevano a che vedere con in i fatti lamentati dall'attore, giacchè, in relazione ad esse l'art. 1469 sexies c.c. conferisce legittimazione ad agire solo in capo alle associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e/o della Camere di commercio;
- che, in ogni caso, le clausole non erano da considerare vessatorie, e che, in particolare, quella concernente la facoltà di cancellare la prenotazione del volo di ritorno, non collideva con l'art. 1469 bis c.c., in quanto essa non creava alcuno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, giacchè, a fronte di un comportamento omissivo del passeggero, la clausola prevede la facoltà del vettore di cancellare la prenotazione.

Infine, deduceva la convenuta l'assoluta genericità della domanda risarcitoria, in quanto il TANNIOIA non solo non aveva offerto alcuna prova del danno che assumeva di aver subito, ma, addirittura, neppure lo indicava o precisava nella sua consistenza, tant'è che tali carenze impedivano ad essa convenuta di difendersi adeguatamente sul punto.

All'udienza del 21/12/99, l'ALITALIA eccepiva:

- che della comparsa per intervento delle associazioni di consumatori, depositata fuori udienza, essa convenuta era venuta a conoscenza solo dopo l'udienza del 25/5/99 (udienza immediatamente precedente a quella del 21/12/99);
- che dell'intervento non era stata data comunicazione ad essa convenuta ex art. 267, 2° comma, c.p.c. e che neppure detto atto - costituente domanda nuova - era stato notificato ex art. 292 c.p.c. ad essa convenuta, non ancora costituita in giudizio al momento del deposito della comparsa per intervento;
- che ciò costituiva violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio in danno di essa deducente, in relazione alle domande spiegate contro di lei dagli interventori, in considerazione dei termini perentori vigenti e già decorsi;
- che, su dette domande degli interventori, l'ALITALIA non accettava il contraddittorio;
- che, in subordine, nella comparsa di intervento mancava qualsiasi indicazione in merito alla procura alle liti in favore dell'avv. Romito per la rappresentanza e difesa del MOVIMENTO FEDERATIVO DEMOCRATICO, nonché mancava qualsiasi prova in merito alla qualità, dello stesso difensore, di legale rappresentante della FEDERCONSUMATORI PUGLIA;
- che, in via ancor più gradata, non sussistevano, in capo agli interventori, i presupposti di cui all'art. 105 c.p.c., stanti i limiti entro cui la domanda attorea andava circoscritta;
- che, quanto ai danni lamentati dall'attore (peraltro indicati in termini fattuali, solo con le note del 14/6/99 e, quindi, tardivamente) essa ALITALIA ne contestava la riferibilità all'attore, in quanto, pur a volere ammettere che l'eventuale mancata conclusione del contratto di vendita fosse stata determinata esclusivamente dal "fatto" dell'ALITALIA - cosa contestata energicamente - era ovvio che il danno si era prodotto esclusivamente nella sfera giuridica della "IMMOBILIARE TONI", (per conto del quale il TANNIOIA - a suo dire - avrebbe dovuto concludere il

contratto proprio nel giorno in cui era stato costretto a fermarsi a Milano a seguito della cancellazione della prenotazione), e non già nella sfera giuridica dell'attore.

Indi la causa, istruita con produzione documentale, sulle conclusioni di cui al verbale di udienza del 9/10/2001, veniva ritenuta per a decisione, all'esito della scadenza dei termini per il deposito delle comparse e repliche di cui all'art. 281 quinquies c.p.c., e dell'art. 135 del decreto legislativo 19/2/98, n. 51.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Giudicante che:

- l'attore è carente di interesse ad agire con riguardo alle domande concernenti le clausole indicate in citazione, eccetto quelle di cui ai punti 7) ed 8) dell'art. VI delle Condizioni Generali di Contratto;
- la domanda attorea va accolta solo con riguardo alle clausole di cui ai punti 7) ed 8) dell'art. VI delle Condizioni Generali di Contratto;
- la domanda risarcitoria avanzata dall'attore contro l'ALITALIA va rigettata;
- le domande degli interventori vanno accolte limitatamente alle clausole di cui ai punti 7) ed 8) dell'art. VI delle Condizioni Generali di Contratto;
- la domanda risarcitoria avanzata dagli interventori contro l'ALITALIA va rigettata.

Preliminarmente va rigettata l'eccezione d'incompetenza per valore, giacchè sia la domanda risarcitoria, sia quella volta alla declaratoria dell'inefficacia delle clausole contrattuali, sono - entrambe - indeterminate, sì che, a mente dell'art. 9 c.p.c., la presente causa è competenza del Tribunale.

Inoltre se è vero che la domanda risarcitoria è di valore indeterminato, ma determinabile, è pure vero che quella volta alla declaratoria di inefficacia delle clausole asseritamente vessatorie non ha tali caratteristiche, essendo non solo indeterminata ma anche indeterminabile.

Sempre in via preliminare devono essere esaminate le eccezioni di nullità, relative alla omessa indicazione, nell'atto di intervento, degli estremi della procura alle liti in favore dell'avv. Romito per la rappresentanza e difesa del MOVIMENTO FEDERATIVO DEMOCRATICO, nonché alla assenza di qualsiasi prova in merito alla qualità dello stesso difensore di legale rappresentante della FEDERCONSUMATORI PUGLIA.

Osserva il giudicante entrambe le eccezioni sono infondate.

Quanto alla prima, va rimarcato che:

- la comparsa di intervento reca il mandato su foglio separato rispetto all'atto cui accede, foglio che è stato presumibilmente spillato alla comparsa, anche se nel fascicolo di parte degli interventori il foglio aggiunto risulta separato.

Sembra, però, che il foglio contenente il mandato si sia staccato, in quanto, guardandolo in controluce, si evidenziano su di esso i forellini lasciati dalla spillatrice, esattamente corrispondenti a quelli presenti sul margine sinistro della comparsa di intervento, lasciati dai punti metallici che fermano i fogli della comparsa.

Pertanto, a mente dell'art. 83 c.p.c., così come modificato dalla legge n. 141/97, la procura alle liti è stata spillata alla comparsa, sì che, sotto detto profilo, va detto che essa esiste ed è valida.

Inoltre, se è vero che il mandato alle liti è privo di data, è anche vero che la data del rilascio si desume dagli atti.

La Giurisprudenza di legittimità (Cass., 10/2/97, n. 1224), stabilisce che, se il mandato è privo di data, esso è nullo, in quanto non è possibile accertare, ex art. 125 c.p.c., se il mandato sia stato rilasciato prima o dopo il deposito dell'atto cui accede, purchè prima della costituzione della parte rappresentata.

Nella specie, il mandato, in quanto materialmente spillato alla comparsa, è stato evidentemente rilasciato prima o coevamente al deposito in cancelleria dell'atto di intervento (avvenuto il 12/2/98, come emerge dal timbro apposto sulla comparsa e dalla certificazione del cancelliere, in pari data, apposta sull'indice del fascicolo degli

interventori, ex artt. 267, 168 c.p.c., 36, 72 e 87 disp. att. c.p.c., indice che reca ai NN. 1) e 2), l'atto di intervento ed il mandato in calce).

Pertanto, la procura è stata rilasciata, al più, il 12/2/98, data di costituzione degli interventori, si che è escluso che sia stata rilasciata successivamente a tale data (unica evenienza vietata dall'art. 125 c.p.c.).

Quanto alla seconda eccezione, va detto che l'Avv. Romito, qualificatosi legale rappresentante pro - tempore della FEDERCONSUMATORI PUGLIA nell'atto di intervento, ha documentato tale sua qualità, producendo copia del verbale dei soci della predetta associazione, risalente all'11/12/90, dal quale risulta che esso Avv. Romito viene nominato coordinatore dell'associazione.

Orbene, a mente dell'art. 20 dello statuto della FEDERCONSUMATORI PUGLIA, il coordinatore è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha la firma sociale.

Conseguentemente, l'Avv. Romito, in quanto legale rappresentante della FEDERCONSUMATORI PUGLIA, ben poteva agire quale procuratore in giudizio, rivestendo la qualità di avvocato.

L'altro profilo preliminare di carattere processuale da esaminare è quello della mancata comunicazione, da parte della cancelleria, all'ALITALIA - allora contumace - del deposito della comparsa di intervento e della mancata notifica, a cura degli interventori, dell'atto di intervento - costituente domanda nuova - al contumace ex art. 292 c.p.c.

Anche tali eccezioni sono infondate.

Invero, l'art. 267, 2° comma, c.p.c. fa obbligo al cancelliere di comunicare il deposito dell'atto di intervento, solo alle parti costituite e non al contumace.

Inoltre, se è vero che la domanda di intervento spiegata contro il contumace va notificata ex art. 292 c.p.c. (Cass., Sentt. NN. 9/69; 1340/69; 2944/79; Cass., 11/2/85, n. 1104; Cass., 26/2/87, n. 2033), è anche vero che l'omessa notificazione non spiega effetti invalidanti sull'intervento, qualora risulti comunque assicurato il contraddittorio con la parte contumace, come quando questa si sia successivamente costituita (Cass., Sent. N.

1104/85 cit., Trib. Palermo, 27/7/90, in Temi Siciliana, 1990, 354), evenienza quest'ultima verificatasi nella specie.

Né ha fondamento il rilievo dell'ALITALIA secondo cui essa sarebbe decaduta dai termini concessi per difendersi in ordine alle domande spiegate contro di essa dagli interventori, giacchè l'art. 294 c.p.c. disciplina l'istituto della rimessione in termini del contumace, del quale la convenuta non si è avvalsa.

L'ultima questione preliminare da affrontare è quella relativa all'ambito dell'interesse ad agire dell'attore e di quello degli interventori.

Va subito osservato che detti ambiti sono diversi.

Il primo, ex artt. 1469 bis e quinquies c.c., può far valere l'inefficacia delle clausole asseritamente vessatorie, solo con riferimento alla vicenda processuale rappresentata nell'atto di citazione, che incide direttamente sulla sua posizione di consumatore (nella specie, cancellazione della prenotazione del volo di ritorno), sì che certamente il TANNIOIA è carente di interesse ad agire con riguardo alla lamentata vessatorietà di tutte quelle clausole (in tema di: - biglietti; - accettazione passeggeri; - bagagli), che nulla hanno a che vedere con la vicenda occorsagli (e, nel prosieguo, si vedrà come dette clausole per nulla hanno inciso sulla posizione del TANNIOIA).

La giurisprudenza è, infatti, orientata nel senso che: "Il criterio della natura del bene o del servizio oggetto del contratto è preso in considerazione dal legislatore nell'individuazione dei criteri strumentali che devono orientare il giudice nella valutazione della vessatorietà delle clausole e quindi nella individuazione delle situazioni meritevoli di tutela (art. 1469 ter c.c.). Tale criterio può essere utilizzato anche per valutare la sussistenza di quei "giusti motivi" che legittimano il ricorso alla tutela in via d'urgenza. In particolare, in ordine alla natura del bene o del servizio oggetto del contratto, giustifica il ricorso ad una tutela anticipata l'inserimento di clausole abusive in contratti disciplinanti la circolazione di beni o servizi essenziali che soddisfino primarie esigenze di monopolio.

Il pregiudizio che connota l'azione inibitoria si riferisce dunque all'interesse collettivo inteso come l'interesse di una serie indeterminata di consumatori a evitare che nelle singole sfere si verificano danni irreversibili e non altrimenti eliminabili ed è distinto dall'interesse individuale dei singoli consumatori inteso a riparare i danni verificatisi nelle sfere giuridiche in forza di contratti già conclusi contenenti clausole vessatorie” (Trib. Torino, 14/08/1996, Comitato difesa consumatori C. Soc. Sogea e altri, in Dir. consumi, 1997, 180) .

Per contro, a mente dell'art. 1469 sexies c.c., le associazioni dei consumatori sono legittimate a far valere la vessatorietà delle clausole contrattuali, a prescindere dal singolo caso concreto, essendo portatrici di un interesse collettivo (Trib. Roma , 24/12/97, Federconsumatori e altri contro Soc. Assitalia assicurazioni, in Resp. Civ. e Prev., 1998, 711).

A conferma della natura collettiva dell'interesse delle associazioni dei consumatori si può citare la legge 30/7/98, n. 281 che, all'art. 3, 1° comma, qualifica espressamente tale interesse come collettivo.

Per converso, però, poiché l'art. 1469 quinquies c.c. stabilisce che l'inefficacia delle clausole vessatorie giova solo al consumatore, l'intervento delle due associazioni non è da qualificare come adesivo dipendente, ma come adesivo autonomo.

A questo punto occorre esaminare la domanda del TANNIOIA riguardante la asserita vessatorietà delle clausole di cui punti 7) ed 8) dell'art. VI delle condizioni generali di contratto, che è l'unica (oltre a quella risarcitoria) per la quale egli è munito di interesse ad agire.

La convenuta eccepisce che, poiché le condizioni generali di contratto sono approvate con provvedimento del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 1679 c.c., non è applicabile l'art. 1469 bis c.c.

Il rilievo non è fondato.

Infatti, l'art. 1469 ter c.c. stabilisce che non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ed è evidente che la disposizione va intesa in termini sostanzialistici e non formalistici.

Ma l'art. 1679 c.c. (applicabile anche ai contratti di trasporto aereo in base al combinato disposto di cui agli artt. 1680 c.c., 1 disp. prel. cod. nav., 396 e ss., 940, 949 cod. nav.) , prevede che le condizioni generali sono stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico.

Nella specie, come emerge dalla copertina interna anteriore della copia in atti delle "Condizioni Generali di Trasporto Nazionali (Passeggeri e Bagaglio)", sono state approvate con Autorizzazioni del Ministero dei Trasporti N. 312141/32.4 e N. 312140/32.4 del 30/4/92.

Si tratta, quindi, all'evidenza, di provvedimenti amministrativi che non hanno il rango di norme di legge, sì che è ammissibile il sindacato di vessatorietà in riferimento alle clausole contenute in dette condizioni generali.

La giurisprudenza di merito, infatti, segue tale orientamento, ed afferma che l'approvazione ministeriale dei regolamenti disciplinanti le condizioni di trasporto non ha rilievo ai fini della valutazione dell'abusività delle clausole in esso contenute (Trib. Palermo, 22/10/97, in Dir. Trasporti, 1998, 169; Trib. Palermo, 3/2/99, in Giust. Civ., 2000, I, 1863).

Si può passare, ora, ad esaminare le clausole di cui ai punti 7) ed 8) dell'art. VI delle condizioni generali.

Esse sono così formulate:

“7. Le prenotazioni per proseguimenti o per viaggi di ritorno possono essere soggette a riconferma entro i termini previsti nei Regolamenti del Vettore. La mancata osservanza di tali termini potrà dar luogo all'annullamento delle prenotazioni per i voli di proseguimento o di ritorno”.

“8. Qualora il passeggero non utilizzi il posto prenotato ed ometta di darne avviso al Vettore, il Vettore potrà annullare o richiedere l'annullamento delle prenotazioni per i voli di prosecuzione o di ritorno”.

In realtà, il punto 8 costituisce una specificazione del punto 7, sì che le due clausole possono essere esaminate congiuntamente.

L'attore assume la vessatorietà di dette clausole, per violazione dei nn. 4), 11), 14) e 20) dell'art. 1469 bis c.c., nonché del N. 3) dell'art. 1469 quinquies.

Quanto al n. 4) - secondo cui è vessatoria la clausola che preveda un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà - va detto che occorre ricercare la "ratio" delle clausole in esame, per verificare se la facoltà di annullare o meno la prenotazione risponda ad effettive esigenze imprenditoriali, ovvero se sia espressione di una volontà del tutto sganciata da tali esigenze.

Invero, il n. 4) dell'art. 1469 bis riecheggia l'art. 1355 c.c. in tema di condizione meramente potestativa, che è nulla.

La giurisprudenza ritiene che si è in presenza di una condizione di tal tipo quando essa dipenda dal mero arbitrio del soggetto obbligato, e non anche quando l'impegno che la parte si assume risponde anche al proprio interesse (Cass., 20/6/2000, n. 8390; Cass., 21/7/2000, n. 9587).

Orbene, ai sensi dell'art. 1679 c.c., l'impresa di navigazione aerea che esercita servizio di linea per il trasporto di persone è obbligata ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa.

Ciò vuol dire che l'impresa deve programmare, per ciascun volo, il numero di posti disponibili, tenendo, ovviamente, conto delle prenotazioni.

A tal proposito, va detto che la prenotazione (che si configura come opzione ex art. 1331 c.c.¹ - Trib. Livorno, 12/12/96², in Rass. Giur. Energia Elettrica, 1998, 360 -) è cosa diversa dal contratto definitivo di trasporto di cui all'art. 940 del codice della navigazione, tant'è che il prenotante non paga il prezzo del contratto di trasporto, prezzo che - invece - verrà pagato al momento della conclusione del contratto di trasporto stesso.

La previsione della facoltà di annullare la prenotazione del volo di ritorno, nel caso in cui il passeggero non abbia fruito del volo di andata e non abbia riconfermato la prenotazione di quello di ritorno, è legata all'afflusso di passeggeri del volo di ritorno, non preventivabile al momento della prenotazione, sì che, se il passeggero che non abbia confermato la prenotazione si presenta all'imbarco e vi siano posti liberi sull'aeromobile, l'impresa di navigazione avrà tutto l'interesse a far salire a bordo il passeggero che abbia pagato il prezzo del biglietto.

Se, invece, i posti sono tutti occupati, il passeggero resterà a terra.

Ciò vuol dire che l'esercizio della facoltà di annullare la prenotazione non è legato al mero arbitrio dell'impresa di navigazione, in quanto essa ha interesse ad onorare

¹ Ovviamente, nella specie, la prenotazione del viaggio di andata e quella del viaggio di ritorno configurano un unico contratto di opzione e non già due contratti distinti perché le parti hanno inteso regolare i reciproci rapporti e le reciproche prestazioni con riguardo all'intero viaggio di andata e ritorno, cosa che è resa evidente dal fatto che le tariffe aeree prevedono un prezzo diverso (e più basso) nel caso di viaggio di andata e ritorno, rispetto a quello previsto per il viaggio di sola andata o di solo ritorno.

² secondo cui il contratto di prenotazione (alberghiera) si inquadra nello schema dell'opzione, atteso che esprime un impegno unilaterale della parte che accetta la prenotazione alla conclusione del contratto, con la precisazione che, nella prenotazione, vi è un impegno obbligatorio della parte che accetta la prenotazione e non uno stato di mera soggezione: sì che, dopo la conclusione del contratto di prenotazione, il prenotante conserva il potere di revocare unilateralmente la propria proposta, fino a quando il contratto definitivo non sia concluso.

l'impegno preso con la prenotazione, semprechè la situazione contingente dell'afflusso dei passeggeri lo consenta.

E ciò è proprio quello che è accaduto al TANNIOIA il quale si è iscritto nella lista di attesa, il che significa che l'ALITALIA non ha esercitato arbitrariamente la facoltà di annullare la prenotazione, ma lo ha fatto in quanto non vi era più capienza nell'aeromobile.

Se le clausole in esame fossero vessatorie ex art. 1469 bis n. 4) c.c., ne deriverebbe che l'impresa di navigazione sarebbe sempre obbligata a riservare il posto a colui che ha prenotato, riducendo il numero dei posti disponibili per gli altri passeggeri, a fronte del mancato pagamento del prezzo del biglietto da parte del prenotante.

Va, inoltre, osservato che certamente non tutti coloro che non effettuano il viaggio di andata, effettuano, poi, quello di ritorno, giacchè, nella generalità dei casi, chi non effettua il viaggio di andata non effettua neppure quello di ritorno, per le ragioni più varie.

Pertanto, una impresa che operasse nel senso di tenere comunque ferme tutte le prenotazioni, subirebbe perdite, dal momento che chi ha prenotato non ha pagato il biglietto, mentre chi vorrebbe effettuare il viaggio pagando il prezzo, vede ridotte le sue possibilità di prendere posto sull'aeromobile, a cagione del fatto che un posto è comunque riservato a chi ha prenotato.

Va, inoltre, affermato che - dovendosi considerare il contratto di opzione come riferito ad entrambi i viaggi - il prenotante che non si presenta per l'imbarco del volo di andata, manifesta la volontà di non accettare la proposta irrevocabile del vettore, sì che legittimamente questi può ritenersi liberato dalla propria obbligazione (in quanto il termine per concludere il contratto definitivo scade al momento dell'imbarco per il volo di andata), in assenza di una manifestazione di volontà contraria del prenotante (riconferma della prenotazione per il viaggio di ritorno), che è pur sempre parziale (perché relativa al solo viaggio di ritorno) rispetto alla pattuizione originaria.

Va, infatti, considerato che la giurisprudenza (Cass., 13/12/94, n. 10649, che ha deciso su fattispecie in cui il promissario che non si comporti secondo buona fede nel periodo successivo alla stipula del contratto di opzione) ritiene che il promissario risponde ex art. 1337 c.c. se ingiustificatamente non dia seguito all'iter formativo del vincolo, dovendosi anch'egli uniformare al dovere di buona fede di cui all'art. 1375 c.c.

Va, infine, rilevato che vi è una norma di legge (art. 401 cod. nav., richiamato, per il trasporto aereo dall'art. 949 dello stesso codice, e sottratto, quindi, allo scrutinio di vessatorietà ex art. 1469 ter, 3° comma, c.c.) che regola l'ipotesi della mancata partenza del passeggero in maniera ancor più severa, giacchè stabilisce che, se il passeggero non si presenta per tempo a bordo, deve comunque pagare il prezzo di passaggio.

L'ipotesi che qui ne occupa è senz'altro meno severa per il passeggero, visto che costui non ha pagato il prezzo del passaggio.

Invero, lo scrutinio di vessatorietà va effettuato, nel trasporto marittimo (n.d.r. ed aereo, ex art. 949 cod. nav.) tenendo presente la disciplina di natura speciale contenuta nel codice della navigazione (Trib. Palermo, 3/2/99 cit.).

Pertanto le clausole non sono vessatorie ex art. 1469 bis n. 4).

Analogo discorso va fatto per quanto riguarda il n. 20) dell'art. 1469 bis c.c., che, nella sua formulazione, è assai vicino al n. 4) ed all'art. 1355 c.c.

Anche in queste disposizioni, infatti, si fa riferimento alla vessatorietà di quelle clausole che prevedono l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinati ad condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista, a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace per il consumatore.

Assolutamente privo di pregio, poi, è il richiamo al N. 11 dell' art. 1469 bis, secondo cui è vessatoria quella clausola che consente al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso.

Invero, la norma fa chiaro ed esplicito riferimento ad una clausola specifica che abiliti il professionista a modificare unilateralmente le clausole del contratto o le caratteristiche del prodotto o servizio, sì che, perché la norma possa operare, è necessaria la presenza di una diversa e distinta clausola che abiliti il professionista a modificare unilateralmente altre clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio.

Nel caso di specie, invece, non vi è affatto detta distinta clausola e non si può certo affermare che la previsione della facoltà di annullamento della prenotazione (fra l'altro da esercitarsi ed, in concreto, esercitata per giustificati motivi, i quali escludono la vessatorietà della clausola) costituisca modifica delle caratteristiche del prodotto o del servizio.

È, infatti, evidente che la ratio n. 11) è quella di impedire che il professionista modifichi unilateralmente i termini del contratto, a scapito del consumatore.

Nel caso che qui ne occupa, non vi è nulla di tutto ciò, come è reso evidente dal tenore letterale dei punti 7) ed 8) dell'art. VI delle condizioni generali.

Quanto, infine, al n. 14) DELL'ART. 1469 BIS C.C., ONESTAMENTE NON RIESCE QUESTO Giudicante a comprendere quale sia l'attinenza della previsione normativa col caso che qui interessa, visto che la norma stabilisce che si considera vessatoria la clausola che abbia l'effetto di: "riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo di interpretare una clausola qualsiasi del contratto".

Resta da esaminare il disposto di cui all'art. 1469 quinquies, n. 3), secondo cui sono vessatorie le clausole che hanno l'effetto di "prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto".

Tale norma va coordinata, nella specie, con l'art. 1679 c.c., secondo il quale le condizioni generali devono essere rese note al pubblico.

Nel caso di specie, è acclarato che il TANNOIA non è stato posto in grado, di fatto, (come espressamente dice la norma) di conoscere le clausole di cui ai punti 7 ed 8 dell'art. VI delle Condizioni generali, non essendovi stata, sul punto, contestazione alcuna da parte della convenuta.

La mancata conoscenza di dette clausole comporta la loro vessatorietà, giacchè l'art. 1469 quinquies, a differenza dell'art. 1469 bis, le qualifica abusive automaticamente, in presenza dei requisiti indicati dalla norma, e non prevede la presunzione di vessatorietà, vincibile con la prova contraria.

Quanto al requisito generale del significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore derivanti dal contratto, richiesto dall'art. 1469 bis c.c., va detto che, certamente, la mancata conoscenza di dette clausole opera tale squilibrio, in quanto impedisce al consumatore di fruire di un servizio, sul quale ha fatto legittimo affidamento, proprio perché la prenotazione ha lo scopo di tranquillizzare l'utente, il quale è certo di avere il posto riservato, senza doversi affannare per il rischio che, in assenza di prenotazione, non trovi posto sull'aeromobile.

Va, infatti, osservato che l'uomo medio – il quale non abbia dimestichezza in materia di voli aerei – ritiene, con la prenotazione dei voli di andata e ritorno, di essere al sicuro, anche se non utilizza il volo di andata e non riconferma la prenotazione per il ritorno.

Conseguentemente – ferma restando la piena validità delle clausole di cui ai punti 7 e o citati – solo a seguito di adeguata informazione dell'esistenza di tali clausole, il consumatore è tutelato.

Quanto alle modalità con cui dette clausole devono essere rese note, in materia di navigazione, vi è l'art. 118 del Regolamento per la Navigazione Interna, approvato con D.P.R. 28/6/49, n. 631, il quale stabilisce che, sulle navi di linea, devono essere tenute affisse le tariffe e le altre condizioni di trasporto.

Nella specie, però, non avrebbe alcun effetto utile per il consumatore la previsione di affiggere a bordo degli aeromobili il testo delle predette clausole, in quanto esse non

attengono alla fase del contratto definitivo di trasporto e di quella successiva dell'imbarco, sì che l'utente, prendendo posto a bordo, ne possa prendere visione.

Le clausole, invece, riguardano la fase della prenotazione che è, evidentemente, anteriore a quelle testè indicate.

Pertanto, l'unica maniera per rendere noto il contenuto di dette clausole è quella di avvertire espressamente il consumatore del contenuto delle clausole all'atto della prenotazione, sì che questi, resone adotto, potrà valutare se prenotare entrambi i voli, ovvero solo l'uno o solo l'altro, in funzione delle proprie esigenze.

Se la prenotazione avviene telefonicamente, sarà cura dell'ALITALIA, ovvero delle Agenzie di Viaggi, informare il consumatore del contenuto delle clausole citate.

Se, invece, verrà rilasciato un documento (anche elettronico) che comprovi la prenotazione, dette clausole dovranno essere stampate sul documento stesso, in maniera visibile, con caratteri grafici che richiamino l'attenzione del consumatore.

Pertanto, solo in tali limiti, le clausole più volte citate sono vessatorie e, quindi inefficaci nei confronti del TANNIOIA.

Assolutamente destituita di fondamento è, invece, la domanda risarcitoria avanzata dall'attore; e ciò per diverse ragioni.

In primo luogo per la sua assoluta indeterminatezza, atteso che, nell'atto di citazione, non è neppure detto in che cosa consistano i presunti danni.

Solo successivamente, e quindi, tardivamente, l'attore ha dedotto che, in qualità di legale rappresentante della IMMOBILIARE TONI, egli avrebbe dovuto concludere un contratto con tale Giovanni Padano, proprio nel giorno in cui era stato costretto a fermarsi a Milano a seguito della cancellazione della prenotazione), sì che il danno deriverebbe dalla mancata conclusione del contratto.

Inoltre, è esatto il rilievo della convenuta cui, se danno vi è stato, esso si è prodotto esclusivamente nella sfera giuridica della società immobiliare e non in quella dell'attore.

Né alcuna prova è stata fornita (essendo state rigettate tutte le richieste istruttorie attoree con ordinanza del G.I. del 3/11/2000, che qui si abbia per integralmente riportata) in ordine al danno che l'attore assume di aver subito, quale professionista, in termini di pregiudizio alla sua immagine.

Occorre, a questo punto, esaminare le domande degli interventori.

Per quel che si è detto, va accolta la inibitoria ex art. 1469 sexies c.c. con riguardo alle clausole più volte citate, essendo le stesse vessatorie ex art. 1469 quinquies n. 3), nei limiti sopra precisati.

Quanto alle altre clausole, gli interventori assumono la vessatorietà di alcune clausole degli art. III (biglietti), VII (accettazione passeggeri), IX (bagagli).

In ordine all'art. III, si assume la vessatorietà, ex art. 1469 quinquies n.3) e 1469 quater c.c., della lett. A), secondo cui il biglietto deve riportare, per estratto, alcune norme delle condizioni generali.

Assumono gli interventori che l'art. III, lett. A) viola l'art. 1469 quater, secondo cui il professionista è obbligato a redigere le condizioni generali in modo chiaro e comprensibile, precisando che, in caso contrario, nel dubbio prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.

Tale doglianza non è fondata, perché gli interventori non lamentano il fatto che le clausole sono non chiare o incomprensibili, e perché la disposizione sull'interpretazione, in caso di dubbio, favorevole al consumatore è espressamente esclusa dallo scrutinio di vessatorietà (art. 1469 quater, 2° e 3° comma), quando, come nella specie, si tratti di azione collettiva ex art. 1469 sexies c.c.

Né ricorre la violazione dell'art. 1469 quinquies n. 3), per l'assoluta genericità della doglianza.

Le interventrici pretenderebbero, infatti, che il vettore debba riportare, per intero, e non per estratto le condizioni generali sul biglietto.

Osserva il giudice che, a parte il rilievo che sarebbe certamente assai complicato riportare sul biglietto l'intero contenuto delle condizioni generali (che occupa ben 20 pagine del libretto prodotto in atti), la censura non è specifica, investendo l'intero contenuto delle condizioni generali.

Avrebbero dovuto, invece, gli intervenitori, precisare innanzitutto quali clausole sono riportate nel biglietto (escluse, evidentemente, dallo scrutinio di vessatorietà), indicare, inoltre, quali clausole sono indicate in maniera incompleta, ed, infine, indicare le singole clausole che non sono inserite nel biglietto, e specificare, in relazione alle clausole non inserite nel biglietto, le ragioni per le quali si determinerebbe uno squilibrio significativo per il consumatore dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, giacché tale squilibrio è il presupposto indefettibile per l'applicazione delle norme di cui agli artt. 1469 bis e ss. c.c.

Si assume, inoltre, la vessatorietà, per contrasto con i nn. 4), 7) e 20) dell'art. 1469 bis, dell'art. III, lett. c) in tema di sostituzione del biglietto, se questo sia stato smarrito, se esso non sia integro, o se sia mancante dei prescritti tagliandi.

La clausola prevede che, in detti casi, il vettore può emettere il biglietto sostitutivo, se il passeggero provi la valida emissione del biglietto originario per la tratta interessata e che il passeggero deve impegnarsi a pagare nuovamente il prezzo del biglietto se altri abbia utilizzato il biglietto originario o ne abbia chiesto il rimborso.

La censura è assolutamente infondata. Va subito osservato che l'art. 940 del codice della navigazione stabilisce che il contratto di trasporto aereo di persone deve essere provato per iscritto e che, tuttavia, il biglietto di passaggio rilasciato dal vettore fa prova della conclusione del contratto.

La clausola di cui alla lett c) dell' art.III è assai meno severa dell'art. 940 cit., in quanto consente al passeggero di ottenere il duplicato del biglietto.

E', però, del tutto evidente che il vettore deve cautelarsi contro il rischio di comportamenti fraudolenti, sì che, per poter emettere il duplicato, deve accertarsi

che sia stato in realtà emesso deve, altresì, esigere dal passeggero il pagamento del prezzo del duplicato, ove si accerti che il biglietto originario sia stato utilizzato da altri o che altri ne abbia chiesto il rimborso. Ciò appare assolutamente ragionevole; anzi, a seguire la tesi degli interventori, il vettore dovrebbe sempre emettere il duplicato, fidandosi della 'parola' del passeggero, che assuma di avere smarrito il biglietto, o che lo presenti non integro o mancante dei tagliandi.

Né si comprende come si possa giungere a sostenere che sia vessatoria la previsione che debba essere il passeggero a dimostrare di avere diritto al duplicato, visto che detta prova non può certo essere ricercata dal vettore.

Va, inoltre, evidenziato che, alla base dell'ipotesi contemplata dalla clausola, vi è sempre un comportamento colposo del passeggero (violativo dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 c.c.), sì che vi è sì uno squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, ma, questa volta, a sicuro danno del professionista.

Non ricorre affatto l'ipotesi di cui al n. 7) dell'art. 1469 bis c.c., perché, in questo caso, non si è in presenza del recesso del professionista, ma si verte in tema di prova del contratto.

Né rileva la circostanza che, secondo la lett c) cit., è riservata al vettore ogni valutazione in ordine alla idoneità della prova offerta, sia perché tale valutazione non può certo essere affidata al passeggero, che versa in colpa (avendo egli l'obbligo di diligenza nel custodire il biglietto, ex artt. 1176 e 1177 c.c.), sia perché, il passeggero potrà sempre agire in giudizio per dimostrare di avere diritto al duplicato.

Neppure ricorrono i presupposti di cui ai NN. 4) e 20) dell'art. 1469 bis c.c., dei quali ci si è già occupati, in quanto la clausola attiene alla prova del contratto e non alle circostanze indicate dalla norma.

Quanto alla asserita vessatorietà dell'art. III, n.2), che prevede la proroga di validità del biglietto in caso di mancata partenza per cancellazione del volo, per mancata effettuazione di uno scalo programmato, di volo eseguito in tempo non ragionevole

rispetto all'orario previsto, di perdita di coincidenza, di sostituzione di classe, di indisponibilità di posto prenotato, non è affatto vero che la clausola violi l'art.1469 n. 2) c.c. in tema esclusione o limitazione dei diritti del consumatore per inadempimento del vettore, ed escluda il diritto del passeggero al risarcimento del danno, alla risoluzione contratto, al rifiuto di adempimento parziale.

La clausola, infatti, non esclude tali diritti del passeggero, ma disciplina la proroga di validità del biglietto fino alla partenza successivo sul quale vi sia disponibilità di posti. Infatti, la clausola non contiene nessuna deroga degli artt.402 (impedimento della nave) (soppressione della partenza e mutamento d'itinerario), 404 (ritardo nella partenze), norme tutte (richiamate dall'art. 949 cod. nav. di trasporto aereo) , che prevedono il diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno.

Né alcuna vessatorietà è rinvenibile nella di cui alla lett. d) III, n. 2), in tema di validità del biglietto, a causa di malattia del passeggero, perché, in questo caso, inadempiente non è il vettore, ma il passeggero, se pure per causa a sé non imputabile.

Inoltre, la clausola non deroga al disposto cui all'art. 406 del codice della navigazione, secondo cui, se il passeggero è costretto ad interrompere il viaggio per causa a sé non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso. Né si comprende come tale clausola limiti i diritti del consumatore nei confronti del professionista inadempiente, atteso che nessun inadempimento vi è da parte del vettore che, anzi, sulla base di certificazione medica attestante lo stato di malattia del passeggero, mette a disposizione di costui, una volta che sia in grado di riprendere il viaggio, il primo volo utile.

Ancora, assumono gli interventori che l'art. VII, secondo cui il passeggero deve presentarsi al punto di accettazione del vettore nonché all'uscita per l'imbarco con sufficiente anticipo rispetto alla partenza del volo, tale da consentire il disbrigo delle formalità amministrative e delle procedure d'imbarco e, in ogni caso, non oltre l'orario eventualmente stabilito dal vettore, viola l'art. 1469 bis, n. 7) c.c., essendovi, squilibrio

tra le posizioni contrattuali del vettore e del passeggero, visto che, mentre, l'inadempimento del vettore non è sanzionato, lo è il ritardo del passeggero, e che riconosce al solo professionista e non anche al consumatore di recedere dal contratto.

Il rilievo è infondato, in quanto la clausola è sostanzialmente riproduttiva dell'art. 401 cod. nav. (sottratto, quindi allo scrutinio di vessatorietà ex art. 1469 ter, 3° comma, c.c.), secondo cui, se il passeggero non si presenta a bordo nel tempo stabilito, egli deve comunque il prezzo di passaggio, computato al netto del vitto.

Né può sostenersi che la mancata indicazione del periodo di tempo anteriore alla partenza entro cui il passeggero deve presentarsi integri una previsione vessatoria, perché è evidente che tale dato temporale è legato a numerosissime variabili, certamente non predeterminabili in sede di stesura delle condizioni generali.

Anche in questo caso, il passeggero deve essere diligente ex art. 1176 c.c. e presentarsi per tempo all'ufficio di accettazione dei passeggeri.

Secondo gli interventori, anche l'art. IX, n. 2) lett. b) delle condizioni generali conterrebbe una clausola vessatoria, ex artt. 1469 bis NN. 2), 3) e 4), perché prevede la facoltà del vettore di rifiutare il trasporto di qualsiasi oggetto a causa del suo volume, peso, forma e natura, rimettendo così al vettore ogni decisione in ordine all'adempimento della prestazione senza prevedere un catalogo di ragioni del rifiuto, tenuto conto del fatto che il prezzo del biglietto di passaggio comprende anche il corrispettivo della prestazione accessoria del trasporto del bagaglio, sì che al rifiuto di trasportare certi bagagli dovrebbe essere accompagnata la previsione della restituzione di parte del prezzo del biglietto, previsione che, invece, manca.

La vessatorietà, secondo gli interventori, sarebbe confermata dal fatto che il successivo n. 4) dell'art. IX prevede che il rifiuto di accettare il bagaglio sia circoscritto all'ipotesi di pregiudizio alla sicurezza del trasporto.

Anche , tale doglianza non può essere accolta, giacché non si verte in tema di inadempimento o adempimento parziale del vettore, dal momento che la clausola non

esclude affatto la prestazione accessoria del trasporto dei bagagli, ma delimita l'oggetto della prestazione accessoria, in ragione della compatibilità con i mezzi ordinari dell'impresa, sancita dall'art. 1679 c.c.

E', infatti, del tutto evidente che non si può pretendere che il vettore accetti qualunque bagaglio del passeggero.

In buona sostanza, non vi è né inadempimento, né adempimento parziale del vettore, perché questi non certo si rifiuta di trasportare bagagli, ma delimita l'oggetto e le caratteristiche della prestazione accessoria, sì che, se i bagagli eccedono i limiti predetti, il contratto non si perfeziona affatto con riguardo al bagaglio e, quindi, non può esservi inadempimento di una prestazione non dedotta in contratto.

Infine, la clausola è sostanzialmente riproduttiva dell'art. 410 cod. nav. (richiamato dal successivo art. 949, e sottratto, quindi, allo scrutinio di vessatorietà ex art. 1469 ter, 3° comma, c.c.), per il quale il prezzo del biglietto è comprensivo del corrispettivo del trasporto del bagaglio, nei limiti di peso o di volume prestabiliti dal vettore, od osservati per uso.

Ne deriva che non è affatto vessatoria la clausola nella parte in cui non prevede la decurtazione del prezzo in caso di mancata accettazione del bagaglio.

Anzi, dall'art. 410 cit., si ricava il principio dell'accessorietà della prestazione di trasporto del bagaglio. Se il passeggero, poi, abbia l'esigenza di trasportare bagagli eccedenti, per peso, volume e forma, quelli ammessi, potrà sempre stipulare un autonomo contratto di trasporto aereo di cose, disciplinato dagli artt. 950 e ss. cod. nav., essendo evidente che, in tali casi, il trasporto dei bagagli non riveste più i caratteri di accessorietà rispetto al trasporto di persone, configurando un autonomo contratto di trasporto di cose.

Ancora, gli interventori assumono la vessatorietà, ex art. 1469 bis NN. 2) 3), 4), 7) e 16), della clausola di cui all'art. IX, n. 4) lett. c), per il quale il bagaglio viene trasportato sullo stesso aeromobile del passeggero, salvo che il vettore ritenga che ciò sia

impossibile, nel qual caso il bagaglio registrato viene imbarcato su un volo successivo del vettore, purchè vi sia disponibilità.

Osserva il giudicante che la clausola, non contrasta col n. 2) dell' art.1469 bis, perché non esclude o limita affatto i diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista, essendo evidente che se il bagaglio non viene trasportato neppure secondo le previsioni della clausola, il vettore ne risponderà, ai sensi dell'art. 412 cod. nav.

Non sono neppure violati il N 3) dell'art. 1469 bis, perché la clausola non esclude affatto la compensazione tra debiti e crediti delle parti del contratto, ed il N. 4), perché il rifiuto del trasporto del bagaglio sullo stesso aeromobile del passeggero, non è rimesso all'arbitrio del vettore, ma è legato al concetto di "impossibilità", intesa in senso fisico, che va sempre correlato con la compatibilità con i mezzi ordinari dell'impresa di cui al più volte citato art. 1679 c.c.

Fuor di luogo, poi,, è il richiamo al N., 7) dell'art. 1469 bis, perché qui non si tratta affatto di recesso dal contratto, ma, al più, di inadempimento dello stesso, ed al N. 16) dello stesso articolo, perché la clausola non prevede affatto limitazioni o esclusioni dell'opponibilità, da parte del consumatore, dell' inadempimento da parte del professionista.

Quanto, poi al fatto che l'imbarco del bagaglio su diverso aeromobile potrebbe creare ritardi nella consegna dello stesso, va detto che il rilievo è solo ipotetico ed astratto, sì che non è decisivo, in assenza della deduzione di specifiche circostanze di fatto, relative ad una concreta evenienza, che abbiano causato un effettivo ritardo nella consegna del bagaglio.

Ancora, si assume la vessatorietà della clausola di cui al N.5) dell' art.IX, per contrarietà alla previsione dell'art. 1469 quinquies N. 3) C.C., in quanto prevede che il trasporto del bagaglio in franchigia (cioè senza sovrapprezzo) è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti nei Regolamenti del Vettore, comportando, così , l'adesione del

consumatore a clausole che egli non ha, di fatto, avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

La clausola va letta unicamente a quella successiva di cui al N.6), per la quale, se il bagaglio supera la franchigia, il passeggero dovrà pagare un sovrapprezzo.

Dette clausole, quindi, attengono, in realtà, alla determinazione del prezzo della prestazione accessoria di trasporto del bagaglio e non si vede come tale disciplina possa configurare quel significativo squilibrio dei diritti ed obblighi del consumatore derivanti dal contratto, requisito indefettibile per lo scrutinio di vessatorietà ai sensi dell'art. 1469 bis c.c.

Infine, gli interventori assumono la vessatorietà della clausola di cui al N. 9) lett. d) dell'art. IX, così formulata: "L'accettazione del bagaglio da parte del possessore del biglietto senza alcuna riserva scritta al momento della riconsegna costituisce presunzione che il bagaglio è stato riconsegnato in buone condizioni in conformità del contratto di trasporto", nonché della clausola di cui all'art. XVII, n. 2), così formulata: "In tutti i casi di danno al bagaglio registrato, ... se la persona avente diritto alla riconsegna non contesta l'irregolarità al vettore, si presume che il bagaglio sia stato riconsegnato e che la riconsegna sia avvenuta in buone condizioni ed in conformità del contratto di trasporto. La contestazione deve farsi per iscritto ed immediatamente all'atto della riconsegna o al momento in cui la riconsegna doveva avvenire".

Inoltre, si assume la vessatorietà della clausola di cui al N. 1) dell'art. XVII, per il quale qualsiasi diritto al risarcimento dei danni alla persona e/o al bagaglio non registrato, si prescrive nel termine di sei mesi dall'arrivo a destinazione o dal giorno in cui il passeggero sarebbe dovuto arrivare.

Quanto a tale ultimo rilievo, va detto che esso è del tutto infondato, atteso che la clausola riproduce esattamente il contenuto dell'art. 418 cod. nav., richiamato dall'art. 949 dello stesso codice (e sottratto, quindi, allo scrutinio di vessatorietà ex art. 1469 ter, 3° comma, c.c.), si che è del tutto esclusa la vessatorietà.

Quanto alla clausola di cui al N. 9) lett. d) dell'art. IX, se ne assume la vessatorietà, per contrarietà al N. 18) dell'art.1469 bis, che considera vessatorie le clausole che sanciscono, a carico del consumatore, decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, limitazioni all'allegazione di prove, modificazioni o inversioni dell'onere della prova.

Anche tale ultima doglianza è infondata, giacché l'art. 946 cod. nav. (in tema di trasporto aereo di persone sottratto, quindi, allo scrutinio di vessatorietà ex art. 1469 ter, 3° comma, c.c.), stabilisce che la perdita o l'avaria del bagaglio consegnato al vettore durante il trasporto devono essere fatte constare, con riserva scritta, entro tre giorni, ed i danni da ritardo entro quattordici giorni dalla riconsegna e prevede che, in mancanza di tali riserve, si applica l'ultimo comma dell'art. 954 cod. nav.

Tale ultima norma stabilisce che, in mancanza di riserve, le cose si presumono riconsegnate dal vettore in tempo debito ed in conformità delle indicazioni enunciate nel documento di trasporto e l'interessato decade da ogni azione, eccettuate quelle per frode.

Inoltre, va considerata la disposizione di cui all'art. 1697 c.c. (applicabile anche al trasporto aereo, ex art. 1680 c.c. e 1 delle disposizioni preliminari del codice della navigazione, e sottratta, quindi, allo scrutinio di vessatorietà ex art. 1469 ter, 3° comma, c.c.) , secondo cui l'accertamento della perdita o avaria delle cose trasportate, si effettua, addirittura, con le forme dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 c.p.c.

Da ciò deriva che la previsione della semplice riserva scritta, contenuta nella clausola in esame, non solo è perfettamente in linea con la previsione di cui all'art.946 cod.nav. , ma costituisce un onere certamente più favorevole al consumatore, rispetto alla previsione del codice civile.

Né si è in presenza di inversione, o modificazione dell'onere della prova, o di limitazione alla prova documentale, giacché la riserva scritta, non attiene alla prova della perdita o dell'avaria, ma serve solo a superare la presunzione di buono stato del bagaglio, si che,

superata la presunzione, il passeggero potrà eventualmente agire senza limitazioni probatorie.

Infatti, l'art.945 cod. nav. in combinato disposto con il successivo art.951, regola la responsabilità del vettore nel trasporto di bagagli consegnati.

Quanto al rilievo che la clausola impone al consumatore di effettuare la riserva scritta prima ancora di aprire il bagaglio, creando così uno squilibrio a suo svantaggio, va detto che tale squilibrio non è ravvisabile.

Infatti, il passeggero, ex art.1176 c.c., deve avere cura di chiudere adeguatamente (con lucchetti o con altri sistemi di chiusura a chiave) il bagaglio, sì che ogni manomissione dello stesso sia evidenziabile al momento della riconsegna, con la conseguenza che il passeggero, usando l'ordinaria diligenza nel controllo del bagaglio, non appena abbia il sospetto di perdite o avarie, deve presentare la riserva scritta al vettore.

Inoltre, non può ritenersi che il passeggero non possa accorgersi della "avaria", degli oggetti contenuti nel bagaglio, prima dell'apertura di questo, in quanto, ai sensi dell'art. I e IX, N. 1), lett. c), delle condizioni generali, sono consentiti, come oggetti da inserire nel bagaglio, solo cose non soggette a deperimento od ammaloramento, o cose non fragili, sì che se il passeggero inserisca cose soggette ad deperimento a fragili, dovrà imputare a sé tale comportamento, essendo previsto che il vettore (art. IX, n. 2) lett. a), possa rifiutare il trasporto di bagaglio contenente oggetti deperibili, o fragili.

Quanto, poi, alla perdita dell'intero bagaglio, non si pone un problema di apertura o meno dello stesso, in quanto, se il bagaglio non si rinviene, il passeggero dovrà immediatamente denunciare il fatto al vettore.

Se, invece, si tratti di perdita, totale o parziale, degli oggetti contenuti nel bagaglio, l'uso dei sistemi di chiusura del bagaglio consente al consumatore di rendersi conto della perdita degli oggetti.

In ogni caso, anche se tali cautele potranno creare qualche disagio al passeggero, non si tratta certamente di disagio che comporti un significativo squilibrio a danno del consumatore dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Infine, va rigettata la domanda risarcitoria avanzata dagli interventori per difetto assoluto di prova sul punto.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, data la natura e l'esito della lite, vanno, quanto ai rapporti convenuta tra il TANNIOIA e la convenuta, compensate per 2/3, mentre il residuo terzo va posto a carico dell'ALITALIA ed a favore del TANNIOIA. Quanto ai rapporti tra gli interventori e la convenuta, le spese, liquidate come in dispositivo, in ragione dell'infondatezza delle eccezioni in rito sollevate dall'ALITALIA, ed in ragione dell'esito della lite, vanno compensate nella stessa misura mentre il residuo terzo va posto a carico dell'ALITALIA ed a favore degli interventori.

PQM

il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle principali proposte, con atto di citazione notificato il 7/2/98, da TANNIOIA ANTONIO nei confronti della "ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE " S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, nonché sulle domande adesive autonome proposte, con atto di intervento depositato il 12/2/98, dagli interventori "FEDERCONSUMATORI PUGLIA", in persona del legale rappresentante e "MOVIMENTO FEDERATIVO DEMOCRATICO", in persona del legale rappresentante, nei confronti della "ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE", S.P.A., in persona dei legali rappresentanti così provvede:

- 1) Dichiaro la propria competenza a decidere la presente controversia;
- 2) Dichiaro il difetto di interesse ad agire di TANNIOIA ANTONIO con riferimento alle domande aventi ad oggetto tutte le clausole indicate in citazione, eccezion fatta per quelle di cui ai NN.7) ed 8) dell' art. VI delle Condizioni Generali di Trasporto

Nazionali dell'ALITALIA, approvate con Autorizzazioni del Ministero dei Trasporti N. 312141/32.4 e N. 312140/32.4 del 30/4/92;

3) Accoglie la domanda attorea con riguardo alle clausole di cui ai NN. 7) ed 8) dell' art. VI delle Condizioni Generali di Trasporto Nazionali dell'ALITALIA approvate con Autorizzazioni del Ministero dei Trasporti N. 312141/32.4 e N. 312140/32.4 del 30/4/92, e, per l'effetto, dichiara vessatorie tali clausole, ai sensi dell'art. 1469 quinquies, n. 3) c.c., nonché le dichiara inefficaci, nei soli confronti del TANNIOIA, nella parte in cui esse non prevedono l'obbligo della convenuta di avvertire espressamente il consumatore del loro contenuto, all'atto della prenotazione, e nella parte in cui non stabiliscono che, se la prenotazione avviene telefonicamente, è fatto obbligo all'ALITALIA, ovvero alle Agenzie di Viaggi, di informare telefonicamente il consumatore del contenuto delle clausole stesse e non stabiliscono, altresì, che, se, invece, venga rilasciato un documento (anche elettronico) che comprovi la prenotazione, dette clausole debbono essere stampate sul documento stesso, in maniera ben visibile, con caratteri grafici che richiamino l'attenzione del consumatore;

- 4) Rigetta la domanda risarcitoria proposta dall'attore contro la convenuta;

5) Accoglie solo in parte le domande degli interventori e, per l'effetto, inibisce all'ALITALIA l'uso delle clausole vessatorie, ai sensi dell'art. 1469 quinquies, N. 3) c.c., di cui ai NN. 7) ed 8) dell'art. VI delle Condizioni Generali di Trasporto Nazionali dell'ALITALIA, approvate con Autorizzazioni del Ministero dei Trasporti N. 312141/32.4 e N. 312140/32.4 del 30/4/92, nella parte in cui esse non prevedono l'obbligo della convenuta di avvertire espressamente il consumatore del loro Contenuto, all'atto della prenotazione, e nella parte in cui non stabiliscono che, se la prenotazione avviene telefonicamente, è fatto obbligo all'ALITALIA, ovvero alle Agenzie di Viaggi, di informare telefonicamente il consumatore del contenuto delle clausole stesse e non stabiliscono, altresì, che, se, invece, venga rilasciato un documento (anche elettronico) che comprovi la prenotazione, dette clausole debbono essere stampate sul documento

stesso, in maniera ben visibile, con caratteri grafici che richiamino l'attenzione del consumatore;

6) Rigetta la domanda risarcitoria avanzata dagli interventori "FEDERCONSUMATORI PUGLIA", in persona del legale rappresentante e "MOVIMENTO FEDERATIVO DEMOCRATICO", in persona del legale rappresentante, nei confronti della convenuta ALITALIA;

7) Rigetta ogni.altra istanza o richiesta;

8) Liquida le spese processuali, quanto ai rapporti tra il TANNOIA e l'ALITALIA, in complessivi Euro 5293,68 di cui 129,11 per spese, 2065,83 per diritti e 3098,78, per onorari, oltre IVA e Cap come per legge;

9) Dichiara compensate per 2/3 le spese di cui al capo residuo che precede tra le parti e pone il residuo terzo a carico dell'ALITALIA ed a favore del TANNOIA;

10)Liquida le spese processuali, quanto ai rapporti tra gli interventori dagli interventori "FEDERCONSUMATORI PUGLIA", in persona del legale rappresentante e "MOVIMENTO FEDERATIVO DEMOCRATICO", in persona del legale rappresentante e l'ALITALIA, in complessivi Euro 5293,68 di cui 129,11 per spese, 2065,83 per diritti e 3098,78, per onorari, oltre IVA e Cap come per legge;

11) Dichiara compensate per 2/3 le spese di cui al capo residuo che precede tra le parti e pone il residuo terzo a carico dell'ALITALIA ed a favore degli interventori predetti.

Così deciso in bari, addì 12/2/2002

IL GIUDICE UNICO
Dr. Filippo Labellarte.